

	COMUNE DI CODIGORO	
	PROVINCIA DI FERRARA	
	Cron. n.	
	OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE VALIERI APS PER	
	L'USO E LA GESTIONE DI AREA SPORTIVA E ANNESSO	
	FABBRICATO IN CAPRILE DI CODIGORO	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'annoaddì del mese di con questa scrittura privata da	
	valere a tutti gli effetti di legge quale pubblico atto	
	TRA	
	il, nato a il, C.F....., domiciliato presso per la	
	carica presso la Residenza Municipale, nella qualità di Dirigente del Terzo	
	Settore del Comune di Codigoro autorizzato alla stipulazione e	
	sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto dell'art. 107 comma 3 D.Lgs.	
	267/2000, il quale agisce in rappresentanza e quindi in nome, per conto ed	
	esclusivo interesse del Comune medesimo (C.F.),	
	E	
	Il Sig. nato a (....) ile residente a (.....)	
	in via , C.F., il quale dichiara di intervenire al presente atto	
	in qualità di Presidente pro-tempore dell'Associazione con sede in	
	e quindi in nome, per conto ed interesse dell'Associazione	
	medesima.	
	Di comune accordo le parti, in grado di leggere e scrivere, rinunciano	
	all'assistenza dei testimoni.	
	Premesso che:	

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.del, esecutiva ai sensi di legge, che si chiama a far parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata, l'Amministrazione Comunale di Codigoro stabiliva, per le specifiche e peculiari motivazioni in essa individuate, di cedere in comodato d'uso gratuito all'Associazioneper la gestione dell'area pubblica già destinata ad impianto sportivo con annesso fabbricato di servizio, sito in Caprile di Codigoro (FE), Via Basse, per il periodo di n. 5 anni, decorrenti dal 01.01.2026.

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Codigoro cede l'uso e la gestione, alle condizioni specificate in appresso, all'Associazione..... l'uso e la gestione dell'area pubblica già destinata ad impianto sportivo con annesso fabbricato di servizio, sito in Caprile di Codigoro (FE), Via Basse, individuato catastalmente come parte del foglio n. 58, mapp. 230, di circa 8.141 mq., nello stato di fatto in cui attualmente si trovano, il tutto come meglio specificato nella planimetria (all. A) allegata che, sottoscritta dalle parti, si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

L'area sopra individuata è destinata a verde pubblico e a parcheggio pubblico, quest'ultimo in via di costruzione. Si precisa che la manutenzione del parcheggio decorrerà dal collaudo dello stesso;

L'ex impianto sportivo concesso in uso si compone dei seguenti immobili:

- n. 1 fabbricato di servizio;

- area destinata a verde pubblico e a parcheggio pubblico, quest'ultimo in via di costruzione. Si precisa che la manutenzione del parcheggio decorrerà

dal collaudo dello stesso;

ART. 2

La concessione è data per un periodo di anni 5 .decorrenti dal 01.01.2026.

L'Associazione, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione dell'immobile in oggetto all'Amministrazione Comunale alla quale, in ogni caso, nell'ipotesi di sopravvenuta e urgente necessità, è concesso di richiederne il rilascio immediato.

Le parti possono recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso con lettera raccomandata A.R. da inviarsi all'altra parte, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Articolo 3

l'Associazione si impegna a destinare l'immobile concesso in comodato a sede sociale ed alla realizzazione dei fini previsti dal proprio Statuto.

ART. 4

l'Associazione potrà utilizzare l'immobile per lo svolgimento di proprie attività sociali e ricreative, senza corrispondere alcun compenso o canone al comune di Codigoro per il sopracitato periodo di concessione in uso.

L'Associazione si assume ogni più ampia responsabilità per la buona conservazione dei beni affidati e si accolla tutti gli oneri occorrenti per la custodia, per la manutenzione ordinaria e per i consumi di energia elettrica, acqua, ecc, i cui contatori dovranno perciò essere volturati e intestati, finché dura la concessione, alla concessionaria.

Più in particolare:

a) la custodia della struttura dovrà essere assegnata al legale rappresentante dell'Associazione;

b) la manutenzione ordinaria dovrà essere fatta per tutti gli impianti, attrezzature e pertinenze della struttura, ivi compresa la pulizia dei servizi ad esso collegati (doccia, bagni), nonché la falciatura delle erbe nelle aree interne ed esterne alla struttura.

La concessione verrà revocata, previa diffida da parte del Comune, qualora l'associazione non provveda agli adeguamenti degli impianti secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

Alla scadenza del contratto, ovvero in caso di recesso a norma dell'art. 2, le addizioni, migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dall'Associazione sugli immobili concessi in uso resteranno acquisite all'immobile senza obbligo di compenso o indennizzo da parte del Comune, anche se eseguite con il consenso dell'Ente.

ART. 5

L'Amministrazione Comunale, previ i necessari accordi che di volta in volta saranno presi, potrà disporre del campo in occasione di manifestazioni indette o patrocinate dal Comune.

ART. 6

L'Associazione dichiara di esonerare e tenere indenne il Comune dalla responsabilità civile per danni o infortuni che possano derivare a terzi, ivi compreso il personale addetto all'uso della struttura, derivante dall'uso e dalle attività svolte nella struttura in uso. In particolare, si impegna a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia.

L'Associazione si obbliga a stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura di rischi derivanti da danni alle persone, anche che frequentano il

locale.

A richiesta del Comune, l'Associazione dovrà esibire copia della polizza e delle quietanza di pagamento del premio.

ART. 7

Tutte le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Art. 8

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si farà riferimento alle norme contenute nel Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia.

Art. 9

A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

Art.10

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si richiamano le norme previste dall'articolo 1083 e seguenti del codice civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.

Art. 11

Per ogni controversia concernente l'interpretazione, l'applicazione o la risoluzione del presente contratto, viene designato quale foro competente il Tribunale di Ferrara.

Articolo 12

Le parti, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dichiarano di trattare i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

Letto, firmato e sottoscritto

IL COMUNE DI CODIGORO

L'ASSOCIAZIONE